

STATUTO

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA PROMOSOLIDA PUNTO LIBERATUTTI ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione riconosciuta **"PROMOSOLIDA Punto Liberatutti ODV"**, d'ora in avanti Associazione.

Solo a seguito dell'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà utilizzare nella denominazione l'indicazione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" e dovrà farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Bolzano, in Viale Druso n. 313.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Natura)

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge provinciale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

ART. 3

(Finalità)

L'Associazione promuove le iniziative tese a favorire fra i soci ed i cittadini in genere, una cultura dell'accoglienza e concrete iniziative di solidarietà verso i soggetti emarginati, i portatori di handicap psico-fisici gravi e le loro famiglie, le persone in situazioni di disagio, di carenza disgregazione del nucleo familiare o a rischio. Per raggiungere tale scopo l'associazione potrà:

- promuovere, sostenere ed attuare iniziative ed esperienze di solidarietà attiva in un'ottica di accoglienza nei confronti di soggetti con disagio psicofisico, in stato di emarginazione e/o difficoltà sociale, delle loro famiglie e degli Enti che si occupano direttamente della loro cura e riabilitazione. Organizzare attività educative e ricreative integrate volte a favorire le disposizioni individuali della persona; "reti di aiuto" per i casi di urgente necessità; soggiorni dove poter mostrare la bellezza dello stare insieme condividendo momenti ed esperienze di vita, nell'esercizio di una professionalità e responsabilità partecipate;
- istituire e gestire servizi socio-sanitari residenziali e semi-residenziali per minori quali: comunità alloggio socio-pedagogiche e/o integrate, comunità alloggio socio-terapeutiche, centri diurni socio-pedagogici e/o integrati;



- istituire e gestire corsi di studio e seminari a tutti i livelli come, ad esempio, a livello scolastico e/o di formazione professionale;
- svolgere corsi di aggiornamento sia a livello culturale che professionale;
- organizzare e gestire osservatori e gruppi di lavoro per lo studio e la ricerca a livello scientifico e sociale su tematiche economiche, politiche, religiose, educative e culturali connesse con le problematiche dell'handicap, dell'emarginazione e/o della difficoltà sociale;
- organizzare e gestire direttamente o in collaborazione con terzi, centri di documentazione;
- istituire servizi di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studio o di ricerca nel campo dell'handicap, dell'emarginazione, della difficoltà sociale;
- svolgere attività di edizione, produzione e distribuzione connesse con gli scopi sopra menzionati;
- promuovere convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche, nonché spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, televisivi, manifestazioni con fini di beneficenza, connessi con gli scopi sopra menzionati;
- promuovere la nascita di enti e comitati che si propongano scopi analoghi a quelli della presente Associazione, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione;
- collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, istituzione, organizzazione, movimento od associazione, autorità locali, nazionali e internazionali stipulando con i medesimi intese, contratti o convenzioni per la fornitura di consulenze e servizi.

Art.4

(Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività, svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione di volontariato opera esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

ART. 5

(Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

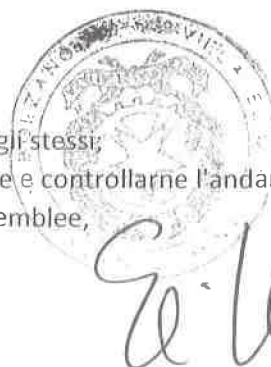
ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,



A large, stylized handwritten signature in black ink.

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal Codice Civile, previa richiesta scritta e presso la sede dell'Associazione;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito tenuto con l'Associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione legale dei conti

ART. 10

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata RR o posta elettronica certificata (P.E.C.), fax, e-mail, brevi manu, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea;

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e l'organo di revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea può inoltre deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione e oltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati per delega. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione quando le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto. La delibera di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e messa in liquidazione dell'Associazione necessita comunque del voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nella Associazione. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e rappresentati per delega su qualunque altro oggetto all'ordine del giorno.

ART. 14

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da numero 3 a 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche. Ad esso possono partecipare esperti e tecnici senza diritto di voto.

Dura in carica per n. 3 esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Ai membri del Consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- se necessario, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, individua le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
- delibera su tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, comprese le convenzioni ex art. 56 Dlgs 117/2017;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- determina, se prevista, la quota annuale;
- accoglie le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato all'interno del Consiglio direttivo assieme agli altri componenti del Consiglio stesso.

ART. 15
(Il Presidente)



Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, se previsto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- dura in carica per n. 3 esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e i suoi componenti possono essere rieletti.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 17

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Tale attribuzione può essere demandata all'organo di controllo, se è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. La sua carica dura 3 esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 18

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Qualora l'associazione si avvalga dell'attività di volontariato di persone che non sono soci dell'Associazione, deve essere redatto un elenco delle persone che prestano attività di volontariato.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati, anche a mezzo convenzioni e accreditamenti presso le PA;
- fondi sociali europei;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi occasionale;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e comprese quelle relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21



[Handwritten signatures and initials over the stamp and below the text]

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e comunque non oltre il termine per il depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (30 giugno di ogni anno).

ART. 23

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione, se previsto.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.), alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 29

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

